

Esecuzione forzata - titolo esecutivo - formula esecutiva - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8954 del 05/05/2016

Spedizione del titolo in forma esecutiva - Legittimazione - Domiciliatario del difensore - Sussistenza - Condizioni.

In materia di esecuzione forzata, legittimato a richiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva - non consistendo essa in una attività di patrocinio o di impulso processuale - è oltre al difensore della parte munito di procura anche il suo domiciliatario a ciò incaricato, purchè risulti chiaro (in primo luogo al cancelliere, che deve effettuare tale verifica prima di apporre la formula) che essa venga richiesta e rilasciata in favore dell'avente diritto risultante dal titolo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8954 del 05/05/2016